

Niente agevolazioni IMU se l'agricoltore è in pensione

Testata: **Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa**

Data: **22/06/2017**

Di Pasquale Mirto

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14135/2017, conferma che non spettano le agevolazioni Ici/Imu ai soggetti che non ritraggono dall'attività agricola la parte prevalente del proprio reddito.

Si sta quindi consolidando l'orientamento inizialmente tracciato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 336 del 2003, e poi fatto proprio dalla Cassazione con le sentenze n. 12565/2010 e n. 9601/2012, e ulteriormente confermato l'anno scorso con le sentenze n. 13391 e n. 13392 del 30 giugno 2016 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 13 luglio 2016).

La decisione

Nella sentenza in commento la Corte rileva che la finzione giuridica prevista dall'articolo 2 del Dlgs 504/1992, applicabile anche all'Imu, in base alla quale non si considerano edificabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, richiede l'iscrizione alla previdenza agricola, il possesso e la conduzione diretta del terreno. A questi occorre aggiungere anche il «carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito».

Secondo la Cassazione «La ratio della disposizione agevolativa è quello di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005 (in termini anche ordinanza Corte Cost. n. 336/2003)».

In queste ordinanze la Corte costituzionale ha rilevato che «la giustificazione dell'agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'articolo 44 della Costituzione, e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito».

Sulla base di questi principi la Cassazione ha negato l'agevolazione Ici al soggetto pensionato, indipendentemente che questi, per libera scelta, continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.

L'orientamento difforme

Se la sentenza è chiara e confermativa di quanto già statuito in passato, oltre che condivisibile, la stessa si incastra poco nel quadro giurisprudenziale di legittimità che si è occupato della medesima agevolazione. In particolare, ci si riferisce a quelle sentenze di Cassazione che hanno ritenuto estendibile al comproprietario non coltivatore le medesime agevolazioni spettanti al comproprietario

che possiede tutti i requisiti prescritti. Infatti, se da un lato le sentenze nn. 13391 e 13392 del 2016 autorizzavano a non estendere le agevolazioni, dall'altro lato la medesima Cassazione aveva ritenuto, con la sentenza n. 15566/2010, che la persistenza della destinazione del fondo ad attività agricola fosse incompatibile con lo sfruttamento edilizio.

Motivazione, all'evidenza molto fragile, perché nell'Ici e nell'Imu è normale che lo stesso oggetto imponibile sia imponibile per un comproprietario ed esente per un altro (come nel caso dell'abitazione principale utilizzata come tale solo da un comproprietario). Ed inoltre, l'utilizzo agricolo non si realizza anche per il terreno dato in affitto a coltivatore?

Peraltro, appare irragionevole – e da qui il quadro confuso delineato finora dalla Cassazione – concedere l'agevolazione al comproprietario che non conduce direttamente il fondo, ma negarla in caso di comproprietario coadiuvante agricolo (Cassazione nn.12422 e 12423 del 2017) o di comproprietario pensionato agricolo. Anche per il comproprietario non coltivatore deve vale lo stesso principio enunciato nella sentenza in commento, perché solo in questo modo si valorizza la capacità contributiva derivante dal possesso di un'area fabbricabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

articolo tratto da: www.anutel.it